

Rapporto delle Befana Difesa

STATUTO DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"AGAPE" - Organizzazione di Volontariato

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata *Agape*. L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91 e della L.R. 22/93, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
3. La durata dell'organizzazione è illimitata.
4. L'organizzazione ha sede in Santa Brigida, in via Colla, 7.
5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso paese, o dei paesi limitrofi.

Art. 2 - Scopi

1. L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore assistenziale e di socializzazione per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità, Attività e Destinatari

1. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
 - Organizzare un servizio di trasporto legato ad esigenze sanitarie;
 - Promuovere attività ludico-ricreative a sostegno di soggetti svantaggiati;
 - Dare assistenza informativa in termini di normative e diritti che possono favorire la fruizione di servizi al cittadino.
2. Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione opera a livello trasversale sia in termini di bisogni, sia di età dei fruitori, a seconda delle esigenze che questi evidenziano e delle capacità operative dei volontari che la costituiscono.

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Proposta per la legge

*Domenico Gori
Giovanni Della Torre
Riccardo Daniela*

2. Il numero degli aderenti è illimitato.
3. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.
L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:
 - per dimissione volontarie;
 - per sopravvenuta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - per comportamento contrastante con gli scopi statuari.
 - Per decesso;
 - Persistente violazione degli obblighi statuari.
4. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti contribuiscono alle spese annuali dell'organizzazione mediante versamento di una quota associativa, annuale, non restituibile in caso di perdita della qualità di aderente, che deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
 - da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;
2. Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
 - contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

finger leads finger spine

Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione:

1. Organi dell'organizzazione sono:
 - l'assemblea degli aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
 2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
 - il Collegio dei Garanti

Art .8 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.
 3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
 4. La convocazione può avvenire su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
 5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

6. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
 7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.
 2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

foranella busi spm

3. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del messe di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Art. 11 – Collegio dei Garanti

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

*Dott.ssa Genchi
Cav. Cicali
Dott.ssa Sartori
Reggente Daniela*

*S. M. Onor.
Cons. Daniele
Santi, Licenzia
Giusto etiam*

*D. Dolci
R. Ruggi
G. Gori*

*Cav. Giacomo
Giovanni Ferello*

Proposta fact → Firmata

Art. 13 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare;
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avviso esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

*Dongiovanni, Giandomenico
Ferraro, Giacomo
Ferraro, Daniela*

*Mancuso, Romano
Mancuso, Romano
Mancuso, Romano*

*Frida, et al.
Sohn, Anna
Mancuso, Romano
Cambi, Daniela
Luciano, Santi*

*Giuliani, Riccardo
Gelmini, Riccardo
Gelmini, Riccardo
Gelmini, Riccardo*

*Cesario, Giovanni
Bianchi, Giacomo
Bianchi, Giacomo
Bianchi, Giacomo*